

**Adempimenti in materia di sicurezza per le Associazioni Sportive Dilettantistiche***Obblighi del D.Lgs. 81/08 (sicurezza sul posto di lavoro) e DPR 151/2011 (antincendio)*di Ernesto Sabato (Direttore Generale Consuleo S.r.l. – ernesto.sabato@consuleo.net)

In via preliminare si osserva che la ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 ricomprende **tutti i settori di attività** e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto.

Infatti il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione <...>”, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell’organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate. Pertanto fatte salve le eccezioni, con competenza di merito si afferma che le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono sottoposte agli obblighi dettati dal Testo Unico in materia di Sicurezza sul posto di lavoro.



Quindi il legale rappresentante di ciascuna ASD è tenuto a produrre, entro dicembre 2012, salvo ulteriori proroghe, un Documento di Valutazione dei Rischi. Da tale ottemperanza, in dettaglio scaturiscono i seguenti obblighi in relazione a: spazi disponibili, numero di impiegati a qualsiasi titolo, attrezzature, attività esercitate, numero di praticanti :

- NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
- STESURA DEL PIANO D' EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- EVIDENZA DELLA AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTI
- COMUNICAZIONI AGLI ENTI PREPOSTI
- NOMINA E FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- NOMINA E FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- NOMINA E FORMAZIONE DEI COMPONENTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO
- NOMINA E FORMAZIONE DELL'ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO
- ADOZIONE DELLE MISURE ANTINCENDIO



Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi sono state incluse anche alcune attività sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi). Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:

“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.”

Il decreto ha stabilito tre categorie di locali nelle quali possono ricadere le ASD che ne hanno diposnibilità (categoria A, B, C); a seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:

- al di sotto delle 100 persone non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
- sopra le 100 persone e fino a 200 i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l'approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
- sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per il CPI.

